

**ELENCHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO: CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE
E LA PERMANENZA IN FUNZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DIAGNOSI FUNZIONALE A FAR DATA DAL 1/1/2026**

1. Premessa

La Giunta Regionale ha avviato, sin dal 2023, un percorso di recepimento graduale delle indicazioni fornite dalle "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità" di cui al D.M. n. 43/2022.

In particolare, con la deliberazione n. 1210/2023 ha approvato il documento "Prime indicazioni per l'attuazione delle Linee Guida del Collocamento mirato di cui al D.M. 43/2022" con il quale ha stabilito, relativamente alle procedure per l'iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato, tra l'altro, la necessità di presentare in fase di iscrizione la relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione di accertamento (Diagnosi Funzionale).

La Diagnosi Funzionale è utile per consentire un inserimento mirato ed efficace per la persona con disabilità nelle attività lavorative in quanto mira ad individuare la capacità globale della persona, attuale e potenziale, e contiene indicazioni e prescrizioni per favorire una proficua integrazione lavorativa.

Infatti, con riferimento all'acquisizione della Diagnosi Funzionale, le Linee Guida di cui al D.M. 43/2022 hanno ribadito che questa va obbligatoriamente prodotta al fine di procedere con l'iscrizione al collocamento mirato.

Tuttavia, al fine di consentire l'allineamento di tutte le posizioni, la stessa DGR 1210/2023 aveva previsto un congruo periodo (fino al 31/12/2023, termine da ultimo prorogato con DGR 1006 del 23/06/2025 fino al 31/12/2025) per permettere a tutte le persone con disabilità di acquisire la certificazione prevista.

Durante questo periodo transitorio, l'Agenzia per il Lavoro ha svolto, sin dall'approvazione della prima delibera, una capillare campagna informativa nei confronti degli utenti interessati e, nello specifico, attraverso i siti, le Associazioni delle persone con disabilità nonché attraverso il contatto individuale teso ad informare le persone già iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato, prive della relazione di Diagnosi Funzionale, della necessità di produrre tale documentazione al fine di consentire il mantenimento dell'iscrizione.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla stessa DGR 1210/2023 e al fine di non interrompere in alcun modo il flusso dei nuovi iscritti, è stata garantita alle persone la possibilità di completare la procedura di iscrizione anche con il solo appuntamento presso la

Commissione di accertamento ovvero presentando, in alternativa alla Diagnosi Funzionale, la ricevuta di prenotazione della richiesta di accertamento rilasciata dal sito dell'INPS.

2. Alcuni dati

Nel corso degli ultimi 2 anni, la Regione, anche per il tramite dell'Agenzia, ha attivato diversi e ulteriori strumenti per favorire il completamento della procedura di rilascio della Diagnosi Funzionale e per informare gli utenti.

In particolare:

- con la delibera di Giunta regionale n. 1490/2024 e ss.mm. e ii. si è disposta, in attuazione del "Programma triennale 2024- 2026 del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità", un'assegnazione di risorse alle Aziende USL finalizzata a rafforzare le commissioni sanitarie, titolari dello svolgimento delle visite mediche necessarie per il rilascio della Diagnosi Funzionale da parte di INPS, affinché, attraverso il potenziamento delle stesse, si potessero ridurre progressivamente le liste delle persone con disabilità in attesa di visita fino al raggiungimento di una condizione di ordinarietà e di messa a regime dei tempi di accertamento;
- l'Agenzia Regionale per il Lavoro ha affidato a un soggetto esterno, previa gara di appalto, la realizzazione di un servizio di accompagnamento individuale con l'obiettivo di fornire alle persone già iscritte negli elenchi della L. 68/99 o che abbiano intenzione di iscriversi le informazioni circa l'obbligatorietà della Diagnosi Funzionale per poter accedere agli elenchi e conseguentemente alle prestazioni degli UCM. I contatti o i tentativi di contatto effettuati da novembre 2024 sono stati oltre 20.000, anche ripetuti più volte per ciascun utente;
- è proseguita l'attività di informazione e di sensibilizzazione attraverso il sito dell'Agenzia per il Lavoro.

Sulla base di tutti questi interventi, il numero di persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato senza Diagnosi Funzionale si è ridotto considerevolmente.

Infatti, dei **10.867 utenti under 66**, iscritti come disabili al Collocamento Mirato e **privi di Diagnosi Funzionale** al 31/05/2024, il numero è stato **ridotto**, al 31/10/2025, a **5.958**, con una **diminuzione superiore al 45%**.

I **4.909 casi gestiti** si articolano tra Diagnosi Funzionali recuperate e informatizzate e soggetti contattati per i quali si è proceduto, dopo aver ricevuto comunicazione scritta dall'utente, alla chiusura dell'iscrizione.

Nello stesso periodo si sono inoltre registrate **6.444 nuove iscrizioni**, delle quali il **20,8%** risulta, al 31/10/2025, ancora privo di Diagnosi Funzionale.

Alla data del 31/10/2025, pertanto, il numero complessivo di soggetti iscritti **senza Diagnosi Funzionale** ammonta a **7.301** che coprono sostanzialmente due casistiche:

- persone iscritte con richiesta di visita alla competente Commissione;
- persone per il quale il contatto non ha dato esito positivo perché irreperibili o non più interessate all'iscrizione ma che non hanno ancora formalizzato la rinuncia all'iscrizione.

3. Come procedere

3.1. Nuove iscrizioni

Sulla base dell'ampio lavoro di informazione svolto e dei dati sopra riportati, concluso il periodo transitorio individuato con gli atti già citati, nei quali è stata data la possibilità di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato con la sola ricevuta di appuntamento, a far data dal 1/1/2026, le persone potranno essere iscritte a tali elenchi solo se in possesso di Diagnosi Funzionale.

È necessario, tuttavia, individuare deroghe alle modalità generali per l'iscrizione di specifiche casistiche al fine di evitare l'esclusione da una misura pubblica di inserimento lavorativo potenzialmente in contrasto con i principi:

- di parità di trattamento e non discriminazione (art. 3 Cost.);
- di diritto al lavoro per tutti (art. 4 Cost.);
- di promozione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, secondo lo spirito della L. 68/1999 senza limitarlo per ragioni anagrafiche o di norme non aggiornate all'attuale contesto.

Occorre in primo luogo far riferimento a:

- Persone in età pensionabile;
- Invalidi per servizio.

Nel primo caso, le persone con 67 anni o più non possono ottenere la Diagnosi Funzionale tramite INPS, poiché la piattaforma blocca l'istanza ("soggetto in età pensionabile") e, di conseguenza, queste persone non potrebbero essere iscritte al collocamento mirato, nonostante la legge non vieti esplicitamente l'iscrizione per chi ha superato i 67 anni, e intenda comunque lavorare (ad esempio nel caso in cui non abbia maturato una pensione effettiva o intenda comunque proseguire un'attività). Infatti, l'art 1 della L. 68/1999 richiama il concetto di "età lavorativa" e non di "età pensionabile".

Nel secondo caso, l'art. 1 comma 6 della L. 68/1999 prevede: *"Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), (ovvero invalidi per servizio) l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei*

disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni."

In questi casi, si ritiene di dare mandato all'Agenzia per il Lavoro di esplicitare modalità di iscrizione per queste categorie di utenti, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, L. 68/1999 ("ai fini dell'inserimento mirato il servizio competente valuta le capacità lavorative della persona disabile", che riconoscano la possibilità, per i soggetti ultra 67enni o invalidi per servizio, di ammettere l'iscrizione a fronte della presentazione di documentazione sanitaria rilasciata dalle Commissioni sanitarie rispettivamente competenti, dalla quale, previo passaggio nel Comitato Tecnico previsto dalla stessa L. 68/99, all'art. 6, co. 2, lett. b), desumere le eventuali prescrizioni e limitazioni per l'inserimento al lavoro ai fini dell'iscrizione al collocamento mirato.

Infine, analoga deroga va considerata per richieste di trasferimento da parte di utenti iscritti presso Ufficio per il Collocamento Mirato di altre regioni o per persone con disabilità che non abbiano mai effettuato l'iscrizione agli elenchi del collocamento mirato ma per le quali vi siano concrete e documentate occasioni di lavoro. Qualora queste persone non siano in possesso della Diagnosi Funzionale, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti necessari, si potrà consentire l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato presentando la sola ricevuta della richiesta di visita per l'ottenimento della Diagnosi Funzionale.

3.2. Mantenimento iscrizione per le persone senza Diagnosi Funzionale

L'Agenzia per il Lavoro dovrà, inoltre, sulla base dei principi di parità di trattamento e di effettiva inclusione delle persone con disabilità, individuare modalità di gestione per le persone già iscritte negli elenchi del collocamento mirato ma che non sono in possesso di Diagnosi Funzionale, sia perché iscritte nel periodo transitorio, e quindi con la sola ricevuta di richiesta di visita, sia perché già iscritte prima dell'approvazione della DGR 2144/2023, quando ancora era ammessa l'iscrizione senza la presentazione di Diagnosi Funzionale.

- a) Innanzitutto, si dovrà tener conto delle **persone che si sono legittimamente iscritte negli elenchi del collocamento mirato con la sola richiesta di visita** entro il termine del 31/12/2025, fissato dalla DGR 1006/2025. In questi casi si dovrà prevedere un tempo congruo, da definirsi sulla base dei tempi medi per il rilascio delle Diagnosi Funzionale e comunque non inferiore a 4 mesi, entro il quale la persona si considera iscritta a tutti gli effetti;

- b) Per tutti gli altri iscritti negli elenchi del collocamento mirato ancora privi di Diagnosi Funzionale e privi di richiesta di visita si procederà, a far data dall'1/1/2026, alla "sospensione" dell'iscrizione (fermo restando, ove ne ricorrano le condizioni, il mantenimento dell'iscrizione al collocamento ordinario). La stessa condizione di "sospensione" verrà indicata per le persone con richiesta di visita, decorso il termine indicato al punto a);
- c) La condizione di "sospensione" comporterà per l'utente l'impossibilità di partecipazione a misure di Politica Attiva del Lavoro e a "Chiamate con avviso pubblico" (come già previsto dalla DGR 1965/2006);
- d) Per le persone iscritte in "sospensione", in caso di concrete e documentate occasioni di lavoro, ivi compreso il beneficio della riserva per la partecipazione a concorsi e selezioni pubbliche, andranno attivate con i soggetti competenti, ove possibile, forme di collaborazione istituzionale finalizzate alla costruzione di percorsi specifici per facilitare l'ottenimento delle Diagnosi Funzionale. Nelle more della definizione di tali forme di collaborazione, in presenza di una richiesta di nulla osta o di una verifica per l'utilizzo della riserva nei concorsi pubblici per una persona con disabilità la cui iscrizione è in stato di "sospensione", al fine di non precludere concrete occasioni di lavoro, il rilascio del nulla osta o la risposta alla PA richiedente la verifica per il concorso da parte degli Uffici per il Collocamento Mirato è subordinata, in alternativa:
- alla consegna della Diagnosi Funzionale da parte dell'utente, se non ancora presentata;
 - alla consegna della ricevuta di richiesta di visita per il rilascio della Diagnosi Funzionale.

In ogni caso, per tutti coloro che saranno posti in "sospensione" sarà possibile riattivare l'iscrizione, ferma restando la permanenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme, anche dopo la data dell'1/5/2026, presentando la Diagnosi Funzionale. In tali casi si prevede che l'applicazione di eventuali benefici derivanti dall'anzianità d'iscrizione tenga conto dell'originaria data di iscrizione effettuata in carenza di Diagnosi Funzionale.